



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione III[^] Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maurizio GIONFRIDA Presidente

dott. Antonella GUERRA Giudice est.

dott. Anna Maria MARRA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 8065/2004 R.G.A,

promosso con ricorso depositato il giorno 8-10-2004

da

A, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Mariano come da procura a

marginem del ricorso e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-

Mestre

ricorrente

contro

C, rappresentato e difeso dall' avv. Guglielmo Serafini come da procura a margine della comparsa di costituzione e con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia

resistente

e con l'intervento del P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia

oggetto: separazione giudiziale

conclusioni:

per la ricorrente:

- "1) affidarsi la figlia minore X alla madre;*
- 2) assegnarsi la casa coniugale, sita in Venezia Mestre in via xxxxx, in comproprietà tra i coniugi, alla ricorrente con tutti gli arredi ivi esistenti;*
- 3) stabilire il diritto di visita del padre per tre fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera; nel corso della settimana il padre potrà vedere la figlia quando lo vorrà previo accordo telefonico e compatibilmente con gli impegni della stessa e della madre; il padre potrà tenere con sé la figlia dieci giorni durante le vacanze di Natale e cinque giorni durante le vacanze pasquali ed un mese durante l'estate; il compleanno verrà trascorso dalla minore ad anni alterni con uno dei genitori;*
- 4) porsi a carico del sig. C un assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore di euro 500,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, nonché*

stabilire una sua contribuzione, nella misura del 50%, per le spese mediche straordinarie e scolastiche della figlia.”

per il resistente:

“Nel merito

- 1) Dichiarare l'intervenuta separazione dei coniugi per colpa della signora A;*
- 2) Affidare la figlia X al Padre con diritto per la madre di vederla e tenerla tre giorni alla settimana e comunque mai in presenza della sua nuova compagna;*
- 3) In caso e solo in caso di affidamento della minore alla madre imporre al signor C un assegno di mantenimento a favore della sola figlia dell'importo di 200,00 Euro*
- 4) Assegnare la casa al padre solo in caso di accoglimento del precedente punto*
- 5) Stante l'addebitabilità della separazione in capo alla signora A nulla disporre in suo favore come assegno di mantenimento;*
- 6) Autorizzare il signor C a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto con inserimento della figlia minore.*

In via istruttoria

- 1) Ammettere prova per interrogatorio e testi sulle circostanze tutte esposte in narrativa facendo precedere le stesse dalla premessa “vero che”*

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche in via istruttoria.”

per il Pubblico Ministero:

“Dichiararsi separazione personale ed ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile gli adempimenti conseguenti. Figlia minore residente con la madre”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l'8-10-2004 e ritualmente notificato unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza la signora A, premesso di aver contratto matrimonio in data x con il signor C, che dal matrimonio era nata la figlia X il giorno x, che il marito lavorava presso una vetreria con uno stipendio pari a 1500,00 € mensili per 14 mensilità, oltre ad ulteriori indennità, che la prosecuzione della convivenza era divenuta incompatibile per sopravvenuta incompatibilità di carattere, adiva l'intestato Tribunale affinché dichiarasse la separazione personale dei coniugi, affidasse la figlia minore alla madre con assegnazione della casa coniugale con i suoi arredi alla stessa e un contributo mensile pari a 500,00 € per la figlia a carico del marito.

Costituitosi in giudizio, il marito aderiva alla domanda di separazione, ma affermava che la responsabilità del fallimento doveva attribuirsi alla moglie che improvvisamente nel settembre 2004 gli comunicò l'intenzione di lasciarlo per andare a convivere con una nuova compagna con la quale aveva intrapreso ormai da alcuni mesi una relazione sentimentale, che si era lasciata andare ad esplicite effusioni amorose con la nuova compagna anche in presenza della figlia e aveva tenuto in casa

oggetti sado-maso e materiale pornografico e che la moglie aveva lasciato la casa coniugale per andare a vivere con la nuova compagna. Chiedeva pertanto che la separazione fosse addebitata alla ricorrente, che la figlia gli fosse affidata o, in caso di affidamento alla moglie, che fosse stabilito un contributo non superiore a 200,00 €.

Interveniva in causa il Pubblico Ministero ex art. 70 c.p.c.

All'udienza davanti al presidente f.f. comparivano entrambi i coniugi, che venivano sentiti dapprima separatamente e poi congiuntamente. Il tentativo di conciliazione era esperito infruttuosamente, ma i coniugi raggiungevano un accordo ai soli fini dei provvedimenti temporanei nel seguente senso: *"1) I coniugi vivranno separati; 2) La figlia minore X è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, pur abitando prevalentemente con la madre; il padre potrà tenerla con sé due fine settimana al mese dalla sera del venerdì alla sera della domenica, due pomeriggi alla settimana da concordare dalle 18.00 alle 21.00, quindici giorni durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze natalizie; 3) Il padre verserà mensilmente alla madre A l'importo di 280,00 € a titolo di contributo al mantenimento di X, oltre a rivalutazione ISTAT con base aprile 2005 e al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale; la corresponsione avverrà entro il giorno 10 di ciascun mese tramite bonifico bancario."*

Nominava quindi sé stessa quale giudice istruttore e fissava udienza di prima comparizione.

Si procedeva alla trattazione, nel corso della quale il convenuto avanzava istanza di modifica dei provvedimenti temporanei in punto affidamento, allegando gravi carenze genitoriali della moglie. Il G.I. nominava lo psicologo dott. A. Regini quale c.t.u..

Successivamente al deposito della relazione del c.t.u. le parti chiedevano ripetutamente un differimento d'udienza affermando che pendevano trattative finalizzate a raggiungere un accordo. Il G.I. disponeva la comparizione personale dei coniugi, all'esito della quale con ordinanza riservata 5-5-2007 così provvedeva: *"...rilevato che alcuna delle parti ha sottoposto a critica il progetto di affidamento individuato dal c.t.u. dott. Regini, che risulta coerente con gli esiti dell'approfondita attività di osservazione svolta e riportata nel dettaglio nella relazione depositata; ritenuto che i tempi di permanenza presso il padre, in virtù del nuovo progetto, saranno ampliati, così giustificando una proporzionale riduzione del contributo al mantenimento della bambina a carico del padre; p.q.m. a modifica dei provvedimenti temporanei concordati, - stabilisce che il regime di affidamento e i tempi e le modalità di permanenza presso ciascun genitore siano quelli indicati a pagg. 26-27-28 della relazione del c.t.u., fermo restando che i genitori di comune accordo potranno apportarvi parziali deroghe la cui necessità da esigenze della minore o lavorative*

degli stessi genitori, - stabilisce che il sig. C contribuisca al mantenimento della figlia X provvedendovi direttamente nel tempo in cui la figlia rimarrà presso lo stesso e versando mensilmente alla madre A l'importo di 230,00 €, oltre a rivalutazione ISTAT con base maggio 2007 e al 50% delle spese non coperte dal SSN; la corresponsione avverrà entro il giorno 10 di ciascun mese tramite bonifico bancario."

Successivamente, su istanza della moglie, le era assegnata la casa coniugale, in virtù della convivenza con la figlia minore.

Ritenendo che i mezzi di prova orale riguardassero fatti generici, non contestati o irrilevanti, le relative istanze erano respinte e ai coniugi era ordinata la produzione dei fogli paga relativi agli ultimi cinque mesi.

Le parti precisavano quindi le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa era rimessa al Collegio con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le rispettive allegazioni, il fallimento del tentativo di conciliazione e le conclusioni congiunte sullo status consentono di ritenere certa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, peraltro cessata da prima del deposito del ricorso.

La domanda concorde di dichiarazione di separazione merita senz'altro accoglimento.

Domande di addebito .

Il marito ha chiesto che la responsabilità del fallimento del matrimonio sia attribuita alla moglie per aver intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione sentimentale con un'altra donna, abbandonando la casa coniugale per andare a vivere con la stessa.

Tali assunti non sono stati specificamente contestati, tanto che fin dall'udienza presidenziale la ricorrente ha confermato di essere andata a vivere con la sua compagna e successivamente, nella comparsa di costituzione in fase istruttoria, ha solo negato di aver fatto assistere alla figlia effusioni amorose e di aver tenuto in casa, nella disponibilità della bambina, materiali pornografici.

Anche in sede di c.t.u. è stata ammessa la relazione in costanza di vita matrimoniale (pag. 12 e 36-37 della relazione), pur spiegando che sarebbe iniziata perché in quel periodo aveva perso fiducia negli uomini e sentiva il bisogno "di una persona accorta, che sapesse vivere".

Reputa il Collegio che la conclamata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio (fedeltà e coabitazione) posti pacificamente in essere dalla A nel periodo immediatamente precedente al deposito del ricorso siano stati chiaramente i fattori causali dissolutivi della convivenza matrimoniale, non constando che precedentemente vi fossero altre insuperabili ragioni di crisi. Ovviamente, ciò non implica alcun giudizio di

valore sulle tendenze sessuali della donna, che esulano del tutto dalla valutazione che il tribunale è chiamato ad esprimere; va infatti enfatizzato la decisione sarebbe stata la medesima se la relazione fosse stata eterosessuale.

La domanda di addebito va pertanto accolta.

Affidamento della figlia minore e diritto d'incontro.

Nonostante le conclusioni formalmente rassegnate, entrambe le parti nei propri scritti conclusionali hanno specificato di concordare con la prosecuzione dell'affidamento condiviso, coerentemente con l'accordo provvisorio già raggiunto in sede di udienza presidenziale e con gli esiti della c.t.u..

Quest' ultima ha fugato ogni dubbio sull'idoneità della collocazione abitativa presso la madre, che continua a vivere con la nuova compagna. E' emerso infatti che la signora A è una mamma discretamente attenta nei confronti della figlia, ha una sensibilità per i suoi problemi e pare che abbia il buon senso di limitare le manifestazioni affettuose verso la nuova compagna, la quale è pure stata esaminata dal c.t.u. senza che sia emerso alcunchè di negativo nella relazione con la bambina.

Anche sulle modalità e i tempi d'incontro vanno confermati i provvedimenti temporanei, conformi alle indicazioni della c.t.u..

Domanda di assegnazione della casa coniugale

La casa coniugale, di proprietà comune ma gravata da un mutuo del quale è stato sospeso il pagamento delle rate, risulta occupata da terzi e comunque nessuno dei coniugi ha dimostrato una seria volontà di ritornarci, posto che entrambi si sono trasferiti in appartamenti presi in locazione. Essa ha dunque perso le sue caratteristiche di *habitat* domestico da conservare nell'interesse della minore.

La domanda va quindi respinta, con revoca del provvedimento adottato in via temporanea con ordinanza 12-10-2007, peraltro mai attuato.

Domanda di contributo al mantenimento della figlia

L'istruttoria documentale ha consentito di fare emergere i seguenti dati.

Il signor C, nato nel 1971, presta attività lavorativa alle dipendenze di una vetreria di Murano e la sua retribuzione mensile, risultante dalle buste paga dal giugno al settembre 2007, è pari a circa 1350,00 € per 14 mensilità; dall'agosto 2007 si è trasferito a vivere in un appartamento in locazione per il quale corrisponde un canone pari a 600,00 € (doc. 2 allegato alla memoria istruttoria), ma ha sospeso il pagamento delle rate del mutuo delle quali si era tenuto conto in sede di separazione.

La ricorrente, invece, lavora presso un ristorante e con un contratto part-time con una retribuzione mensile di circa 730-750 € per 14 mensilità; vive con la compagna in un appartamento in locazione con un canone pari

a quello del marito, per il pagamento del quale si deve tuttavia presumere contribuisca la convivente.

In considerazione di tali emergenze istruttorie, il Collegio reputa equo determinare in 250,00 € oltre al 60% delle spese scolastiche (tasse, libri, gite), mediche (specialistiche e farmaci prescritti dal medico) e sportive (uno sport comprensivo di attrezzatura, retta ed iscrizione) il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, tenuto conto dei redditi dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi, delle presumibili esigenze della bambina, che ora ha 7 anni.

In considerazione della parziale reciproca soccombenza e della natura della causa, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, mentre il restante terzo va posto a carico della ricorrente (soccombente nella domanda di addebito), con liquidazione della quota come da dispositivo, in considerazione dell'attività svolta e delle questioni trattate.

Le spese di c.t.u. rimangono a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.

La sentenza è esecutiva nel suo contenuto economico.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Venezia, III[^] sez. civ., definitivamente

pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:

Dichiara la separazione personale tra i coniugi A e C, con addebito a carico della moglie;

1) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di xxx di annotare la sentenza nei registri (atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio alla Parte II serie A dell'anno 1998 n° xx);

2) Affida la figlia minore X, nata il xxxxx ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre, con i tempi e modalità di permanenza presso il padre secondo il programma redatto dal c.t.u. dott. Regini e descritto alle pagg. 26-27-28 della relazione depositata il 22-3-2006, fermo restando che i genitori di comune accordo potranno apportarvi parziali deroghe la cui necessità derivi da esigenze della minore o lavorative degli stessi genitori;

3) Respinge la domanda di assegnazione della casa coniugale;

4) Dispone che il sig. C contribuisca al mantenimento della figlia provvedendovi direttamente nei tempi nei quali la figlia starà con lo stesso e corrispondendo mensilmente alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese l'importo di 250,00 €, oltre al 60% delle spese scolastiche (tasse, libri, gite), mediche (specialistiche e farmaci prescritti dal medico) e sportive (uno sport comprensivo di attrezzatura, retta ed

iscrizione); l'importo fisso va rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;

5) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi, ponendo il restante terzo a carico della ricorrente e liquidando per la quota, in 1547,66 €, di cui 974,33 € per diritti e 573,33 € per onorari, oltre IVA, CPNA e spese generali;

6) Pone le spese di c.t.u. a carico di entrambi i coniugi, nella misura di metà ciascuna;

7) Dichiara la sentenza esecutiva nel suo contenuto economico.

Venezia, 19 novembre 2008

Il presidente

Il giudice est.